



*Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli  
Margherita di Savoia (BT)*

---

Circ. n. 35

Margherita di Savoia, 29/09/2021

Alla cortese attenzione  
dei Sigg. Genitori  
I.C. "Papa Giovanni XXIII-Pascoli"

Al Sito Web

**Oggetto:** Entrata/uscita alunni: normativa sulla vigilanza.

La vigilanza sugli alunni è una delle principali incombenze che gravano su tutto il personale scolastico e va esplicitata con chiarezza nei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Tuttavia la componente genitori non deve esimersi dall'assumere le proprie responsabilità in merito, in quanto compartecipi nel dovere di vigilanza nei tempi e nelle more previste dalla legislazione vigente.

L'uscita degli alunni dalla scuola costituisce, infatti, un momento delicato della vita scolastica, nel quale avviene la traditio, ovvero il trasferimento degli obblighi di vigilanza dall'Amministrazione scolastica alla famiglia.

Ciò premesso, si fa riferimento alla normativa vigente e al Regolamento di Istituto al fine di regolamentare in modo efficiente l'esercizio della vigilanza. La scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo in cui questi le sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati (Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074).

Quindi, si è responsabili dal momento in cui gli alunni arrivano a scuola e sino a quando non vengono nuovamente affidati ai genitori. La legge prevede che i docenti assistano l'ingresso (con presenza di almeno 5 minuti prima del suono della campana) e l'uscita degli studenti. Almeno secondo quanto contenuto nell'articolo 29 del CCNL/2007 stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad "assistere all'uscita degli alunni".

L'art.4 del Regolamento di Istituto stabilisce altresì che i docenti accompagnino gli alunni fino all'uscita, dove avverrà la consegna ai genitori o a un loro delegato, che a loro volta si impegneranno a collaborare favorendo il fluire ordinato dell'uscita. L'area adibita al ritiro dovrà, dunque, essere immediatamente liberata per permettere l'avvicinarsi delle altre classi in uscita. I genitori possono autorizzare l'uscita autonoma con opportuna liberatoria ai sensi dell'art. 19 bis legge 4/12/2017.

Il personale ATA ha, invece, dovere di assolvere prestazione di vigilanza secondo quanto previsto dalla tabella A del CCNL del 24.07.2003. In essa si prevede tra le funzioni del personale A.T.A dell'area A "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche", qualora ci fossero motivati ritardi nel ritiro degli alunni da parte dei genitori. Il buon senso comune



*Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli  
Margherita di Savoia (BT)*

---

impone il rispetto dei tempi di ritiro da parte dei genitori, perché i collaboratori possano dedicarsi al riordino e all'igienizzazione degli spazi didattici. Si precisa, infatti, che l'impiego di un collaboratore come vigilante dopo l'orario di scuola costituisce un danno anche economico oltre che organizzativo per la scuola, in quanto anch'essi sottoposti orari e mansioni precisi. In caso di prolungata e reiterata impossibilità al ritiro puntuale del/la proprio/a figlio/a, i genitori dovranno presentare e formalizzare la richiesta di permanenza dello/a stesso/a oltre l'orario di lezione nei locali della scuola, corredata da comprovate e documentate necessità.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Margherita Di Pumpo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
(Originale con firma autografa agli atti della scuola)